

INSTRUMENTUM LABORIS

CAPITOLO V		
<i>Introduzione spirituale</i>		
ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
ATTUALE Capitolo II <i>Introduzione spirituale</i>		
	a) <i>«Il beato Francesco, ricolmo ogni giorno della consolazione e grazia dello Spirito Santo, si adoperava a formare con grande diligenza e sollecitudine i suoi nuovi figli, insegnando loro, con principi nuovi, a camminare rettamente e con passo fermo sulla via della santa povertà e della beata semplicità»²⁴⁶.</i>	Abbiamo inserito un brano delle fonti francescane sulla formazione.
	b) <i>Attraverso la sua opera di formazione san Francesco intendeva condurre i frati a vivere il Vangelo: «La Regola e la vita dei Frati Minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo»²⁴⁷, e a seguire le orme di Cristo²⁴⁸. «Perciò, tutti noi frati, custodiamo attentamente noi</i>	Abbiamo evidenziato la finalità della formazione per S. Francesco.

²⁴⁶ 1Cel 26: FF 363.

²⁴⁷ Rb 1,1: FF 75.

²⁴⁸ Cfr. Rnb 1,1: FF 4.

	<i>stessi, perché,... non ci avvenga di perdere o di distogliere la nostra mente e il cuore dal Signore»²⁴⁹.</i>	
a) Il beato Francesco già agli inizi dell'Ordine illustrava chiaramente i presupposti, i passaggi e i principi della formazione: «Se qualcuno, per divina ispirazione, volendo scegliere questa vita, verrà dai nostri frati, sia da essi benignamente accolto. E se sarà deciso nell'accettare la nostra vita... i frati... lo presentino il più presto possibile al loro ministro. Il ministro poi lo riceva con bontà e lo conforti e diligentemente gli esponga il tenore della nostra vita... gli conceda i panni della prova per un anno... finito l'anno e il periodo della prova, sia ricevuto all'obbedienza...Dopo non gli sia lecito stare fuori dell'obbedienza. Nessuno sia ricevuto contro le norme e le prescrizioni della santa Chiesa» (Rnb 2; FF 5-7).	c) Il Serafico Padre già agli inizi dell'Ordine illustrava i passaggi e i principi delle varie tappe formative. «Se qualcuno, per divina ispirazione, volendo intraprendere questa vita, verrà dai nostri frati, sia da essi accolto benevolmente. E se sarà fermamente deciso di accettare la nostra vita... i frati..., quanto prima possano, lo presentino al loro ministro. Il ministro poi lo accolga con bontà e lo conforti e gli esponga diligentemente il tenore della nostra vita. Dopo di che,... il ministro gli conceda i panni della prova, per un anno... Finito l'anno e il periodo della prova, sia ricevuto all'obbedienza. Dopo di che non gli sarà lecito... 'andar vagando fuori dell'obbedienza'... Nessuno sia ricevuto contro la forma e le prescrizioni della santa Chiesa» ²⁵⁰ .	Abbiamo aggiornato il linguaggio.
b) Siano ben persuasi i frati che un'attraente benignità del loro animo, ossia «l'esempio della propria vita, costituisce la migliore raccomandazione» dell'Ordine, per il cui incremento «è doveroso farsi conoscere allo scopo di suscitare vocazioni e cercare candidati» (PC 24) nei quali coltivare debitamente i germi della vocazione.	d) Poiché è il Signore che dona la vocazione²⁵¹ , i frati, consapevoli di aver ricevuto un carisma ricco di valori umani e spirituali e molto utile alla Chiesa, preghino instancabilmente per le vocazioni all'Ordine e cooperino attivamente con la grazia del Signore, dando una significativa testimonianza evangelica.	Abbiamo riformulato e arricchito il contenuto.
c) Al candidato poi che fosse deciso ad abbracciare la nostra vita e che, «avendo preso coscienza della chiamata da parte di Dio, è giunto a tale grado di maturità umana e spirituale che gli permetta di rispondere a questa chiamata con sufficiente scelta libera e responsabile» (RC 4) e doverosa conoscenza degli		Abbiamo ommesso questo paragrafo perchè il contenuto si trova nei numeri normativi.

²⁴⁹ Ivi 22,25: FF 60.

²⁵⁰ Ivi 2,1-12: FF 5-7.

²⁵¹ Cfr. 2Test 14: FF 116.

<p>impegni, il Ministro esponga i contenuti della nostra vita ossia il significato e il valore dei voti e della Regola, e lo prepari e lo incoraggi a compiere il tempo di prova. «Un graduale adeguamento spirituale e psicologico si rivela infatti, nella maggior parte dei casi, indispensabile per preparare gli animi a certe rotture con l'ambiente e certe consuetudini mondane. I giovani d'oggi, che si sentono attratti dalla vita religiosa, non cercano una vita facile, ma piuttosto hanno grandemente sete di assoluto» (RC 4).</p>		
<p>d) I candidati ricevuti all'Ordine, durante tutto il tempo della prova, si studino di «seguire la dottrina e l'esempio del Signore nostro Gesù Cristo, il quale dice: Se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo...; e: Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua; e ancora: Se qualcuno viene a me e non odia il padre, la madre, la moglie e i figli, i fratelli e le sorelle e anche la sua vita stessa non può essere mio discepolo» (Rnb 1; FF 4). E insieme si esercitino a praticare quella vita che il beato Francesco chiamò dei Frati Minori, perché «dallo stesso nome i suoi discepoli imparassero che erano venuti alla scuola di Cristo umile, per imparare l'umiltà» (LM VI, 5; FF 1109).</p>	<p>e) I candidati ricevuti all'Ordine, durante tutto il tempo della prova, si impegnino a «seguire l'insegnamento e le orme del Signore nostro Gesù Cristo, il quale dice: 'Se vuoi essere perfetto, va', e vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni e seguimi'; e 'Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso e prenda la sua croce e mi segua'. Similmente: 'Se qualcuno vuole venire a me e non odia il padre e la madre e la moglie e i figli e i fratelli e le sorelle e perfino la sua stessa vita, non può essere mio discepolo'»²⁵². «E insieme si esercitino a praticare quella vita che il beato Francesco chiamò dei Frati Minori, perché i suoi discepoli, dal loro stesso nome, apprendessero che erano venuti alla scuola di Cristo umile, per imparare l'umiltà»²⁵³.</p>	<p>Abbiamo aggiornato la citazione sanfrancescana.</p>

²⁵² Rnb 1,1-4; FF 4.

²⁵³ Cfr. LM 6,5; FF 1109.

<p>e) Terminato il tempo della prova, quelli che sono ricevuti all'obbedienza, promettono, con l'osservanza dei consigli evangelici, di seguire l'esempio del Signore che dice: «Chi avrà lasciato il padre o la madre, la moglie o i figli, la casa o i campi per amore mio, riceverà il centuplo e possederà la vita eterna» (Rnb 1; FF 4).</p> <p>E infatti la professione dei primi voti, «pur conservando il carattere di prova, per il fatto che è temporanea, rende tuttavia il candidato partecipe realmente della consacrazione propria dello stato religioso» (RC 7); consacrazione che verrà perfezionata con la professione dei voti solenni, mediante la quale egli verrà unito a Cristo con un vincolo forte e duraturo.</p>	<p>f) Terminato il tempo della prova, quelli che sono ricevuti all'obbedienza, promettono, con l'osservanza dei consigli evangelici, di seguire l'esempio del Signore che dice: «Chiunque avrà lasciato il padre o la madre, i fratelli o le sorelle, la moglie o i figli, le case o i campi per me, riceverà il centuplo e possederà la vita eterna»²⁵⁴.</p>	<p>Abbiamo aggiornato la citazione; il contenuto del resto della citazione sarà inserito nei numeri normativi.</p>
	<p>g) Ricordando l'esortazione di san Francesco: «Cominciamo fratelli a servire il Signore Iddio, perché finora abbiamo fatto poco o nessun profitto»²⁵⁵, tutti i frati si impegnino nella formazione permanente, che duri cioè tutta la vita.</p>	<p>Abbiamo creato un nuovo paragrafo per ribadire l'importanza spirituale della formazione permanente.</p>
<p>f) Intanto, «secondo le norme e le prescrizioni della santa Chiesa» (Rnb 2; FF 7), gli alunni con spontanea e generosa attività si formino e si perfezionino con l'aiuto della Grazia divina e con l'opera degli educatori. Sentano in loro lo spirito di umiltà e il desiderio della spogliazione di se stessi per poter offrirsi nudi nelle braccia del Crocifisso. Questo era il sentimento che S. Francesco voleva negli aspiranti all'Ordine, in modo che, pronti a tutto, potessero riuscire con l'esercizio dell'umiltà a eliminare</p>	<p>h) I formandi, docili alla grazia divina, con generoso impegno e con l'aiuto dei formatori e della fraternità, crescano nello spirito di umiltà, semplicità, obbedienza, carità e nel desiderio di espropriarsi di tutto per poter seguire Cristo»²⁵⁶.</p>	<p>Abbiamo aggiornato il linguaggio e aggiunto un riferimento sanfrancescano.</p>

²⁵⁴ Rnb 1,5; FF 4.

²⁵⁵ 1Cel 103: FF 500.

²⁵⁶ Cfr. Salvir: FF 256-258.

l'attaccamento al secolo, così da arrivare «nella scuola della perfezione» (2 Cel. 194; FF 780) alla perfezione della carità.		
g) Per una completa formazione dei frati si meditino attentamente queste parole dello stesso Padre Serafico: «Nel nome del Signore prego tutti i frati affinché imparino la lettera ed il contenuto di tutto ciò che in questa vita è scritto, a salvezza della nostra anima, e frequentemente lo ricordino. E prego Dio affinché egli stesso che è onnipotente, trino e uno, benedica quanti insegnano e imparano, ritengono a memoria e praticano questi precetti, ogni volta che... fanno quelle cose che in essa sono state scritte a nostra salvezza» (Rnb 23; FF 72).	i) Per attuare la loro formazione i frati meditino attentamente queste parole del Serafico Padre: «Nel nome del Signore! Prego tutti i frati di imparare la lettera e il significato delle cose che in questa vita sono state scritte a salvezza della nostra anima, e di richiamarle frequentemente alla memoria. E prego Dio affinché egli stesso, che è onnipotente, trino e uno, benedica tutti quelli che insegnano, imparano, hanno con sé, ritengono a memoria e mettono in pratica queste cose, ogni volta che richiamano e fanno quelle cose che in essa sono state scritte per la salvezza della nostra anima. E supplico tutti, baciando loro i piedi, che le amino molto, le custodiscano e le conservino » ²⁵⁷ .	Abbiamo completato e aggiornato la citazione.

Titolo I: I principi di formazione

ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
Attuale Titolo IV: I principi della formazione		
	126. §1. La formazione è primariamente opera della Trinità: il Padre, mediante lo Spirito, plasma nel cuore dei frati i sentimenti del Figlio ²⁵⁸ .	Abbiamo creato questo nuovo numero con quattro paragrafi per definire il concetto di formazione basandoci sul magistero della Chiesa.
	§2. La formazione dei frati, attraverso le mediazioni che il Signore, la Chiesa e l'Ordine offrono, è un processo di crescita in vista della sequela e della conformazione a Cristo crocifisso, povero, casto e obbediente, per essere al servizio della fraternità e	

²⁵⁷ Rnb 24,1-3; FF 72.

²⁵⁸ Cfr. VC 66.

	<i>della missione.</i>	
	§3. <i>La formazione francescana raggiunga in profondità tutta la persona, così che ogni intenzione, atteggiamento e gesto del frate siano espressione della conformazione al Signore Gesù. Questo impegno formativo dura tutta la vita</i> ²⁵⁹ .	
	§4. <i>La formazione aiuti i frati ad appropriarsi dei valori fondamentali del carisma francescano secondo la tradizione conventuale per viverli nel proprio contesto culturale, sociale ed ecclesiale</i> ²⁶⁰ .	
47 - § 1. L'Ordine s'impegna con ogni mezzo perché coloro che sono chiamati dal Signore raggiungano il grado di formazione che si ritiene conveniente ai bisogni dei luoghi e dei tempi.	127. La formazione <i>come sequela e conformazione a Cristo</i> è <i>compito prioritario</i> dell'Ordine. <i>Esso</i> si impegni con ogni mezzo perché i frati raggiungano <i>un'adeguata maturità e consapevolezza dell'identità del frate minore conventuale, in vista del servizio da svolgere nella Chiesa e nella società</i> , secondo i bisogni dei luoghi e dei tempi ²⁶¹ .	Abbiamo arricchito il testo e unito i due paragrafi.
§ 2. A questa formazione devono concorrere strettamente tutti gli elementi e i mezzi umani e soprannaturali atti a creare insieme nel frate la sua maturità umana, cristiana, religiosa ed anche clericale.		
48 - § 1. I frati, perciò, siano formati nei seminari dell'Ordine o in altri istituti idonei, tenendo sempre presente l'indole dell'Ordine stesso e del suo apostolato.	128. §1. <i>La formazione iniziale si svolga nelle case di formazione</i> dell'Ordine canonicamente erette ²⁶² , <i>sotto la guida di formatori preparati. Si eviti ogni forma di doppia appartenenza riguardo ai candidati provenienti dai movimenti ecclesiali</i> ²⁶³ . <i>Nelle case di formazione si abbia uno stile di vita sobrio e adeguato all'ambiente sociale e alla cultura del luogo.</i>	Abbiamo modificato e riformulato il paragrafo, tenendo conto delle attuali situazioni. Sul consiglio del Comitato dei giuristi, abbiamo aggiunto un riferimento ad un documento magisteriale.
35. La formazione e l'accertamento della vocazione, sia	§2. <i>Il discernimento vocazionale</i> e la formazione	Abbiamo spostato qui le attuali Costituzioni 35 per

²⁵⁹ Cfr. ivi 65.

²⁶⁰ Cfr. CIC, can. 659 §2.

²⁶¹ Cfr. CIC, cann. 659-661.

²⁶² Cfr. CIC, can. 608.

²⁶³ Cfr. CIVCSVA, *Potissimum Institutioni*, n. 93 (2 febbraio 1990).

da parte dell'alunno che da parte dell'Ordine, si protrae per tutto lo spazio di tempo che intercorre dall'ammissione fino alla professione solenne. Perciò include il noviziato e gli anni della professione temporanea che, salvo Cost. n. 45, § 2, non può essere più breve di un triennio né più lunga di un sessennio.	iniziale alla vita francescana , sia da parte del candidato che da parte dell'Ordine, si protraggono per tutto il tempo che intercorre dall'ammissione al postulato fino alla professione solenne.	motivo di ordine logico.
	§3. Il discernimento vocazionale e la formazione al ministero ordinato sia da parte del candidato che da parte dell'Ordine, si protraggono fino alla ordinazione, secondo il diritto comune²⁶⁴.	Abbiamo creato un nuovo paragrafo per stabilire il periodo formativo iniziale dei candidati al ministero ordinato.
	§4. Il discernimento e la formazione per altre forme di apostolato o di impegno professionale abbiano un accompagnamento adeguato secondo quanto previsto dagli Statuti provinciali o custodiali.	Abbiamo creato un nuovo paragrafo per stabilire un accompagnamento adeguato nella formazione professionale o pastorale.
	§5. I frati, per quanto è possibile, studino negli istituti dell'Ordine. Se compiono gli studi in altri istituti idonei, integrino la conoscenza della storia e del carisma francescano, qualora non fossero offerti dall'istituto accademico, secondo le indicazioni della Ratio Studiorum dell'Ordine.	Abbiamo preso parte delle attuali Costituzioni 48 §1.
§ 2. È necessario che i seminari e gli istituti siano debitamente attrezzati e siano provvisti della facoltà di conferire agli alunni gli opportuni titoli di studio.	§6. I frati studino in istituti che abbiano la facoltà di conferire i titoli di studio ecclesiastici e/o civili, secondo le indicazioni della Conferenza episcopale locale.	Abbiamo modificato e riformulato il paragrafo, tenendo conto delle attuali situazioni.
49 - § 1. I seminari provinciali vengono eretti col consenso del capitolo provinciale, cui va unito il consenso del Ministro generale col voto deliberativo del suo Definitorio; il seminario interprovinciale, tenute presenti le debite norme, sia opportunamente curato dalla Conferenza dei Ministri provinciali.	129. §1. La casa di postulato provinciale o custodiale viene eretta o soppressa dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio e con l'approvazione del Ministro generale con il suo Definitorio.	Abbiamo precisato meglio le competenze nell'erezione delle case di formazione, secondo le pratiche attuali
36 - § 3. Compete unicamente al Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio e mediante decreto	§2. Compete unicamente al Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio e mediante decreto	Abbiamo spostato qui le attuali Costituzioni 36, §3.

²⁶⁴ Cfr. CIC, cann. 659 §3 e 1027.

scritto, erigere, trasferire o sopprimere una casa di noviziato.	scritto, erigere, trasferire o sopprimere una casa di noviziato.	
	§3. Le case del post-noviziato provinciali o custodiali vengono erette o soppresse dal Capitolo provinciale, con l'approvazione del Ministro generale con il suo Definitorio.	
	§4. Le case di formazione comuni di più circoscrizioni siano istituite dai Ministri e Custodi interessati con i loro Definitori, sempre con l'approvazione del Ministro generale con il suo Definitorio.	
	§5. È auspicabile che le Conferenze e Federazioni abbiano case di formazione comuni: esse siano istituite dalla stessa Conferenza o Federazione con l'approvazione del Ministro generale con il suo Definitorio.	
§ 2. Il Seminario Seraphicum di Roma, posto sotto l'immediata giurisdizione del Ministro generale, sia considerato comune per tutte le province dell'Ordine.	§6. La casa di formazione S. Bonaventura-Seraphicum di Roma e la Pontificia Facoltà di S. Bonaventura, poste sotto l'immediata giurisdizione del Ministro generale, siano considerate sede comune di formazione e di studio per tutte le circoscrizioni dell'Ordine e come opportunità per la realizzazione di una fraternità internazionale.	N.B. Questo paragrafo verrà modificato dopo le decisioni dei Ministri generali francescani per quanto riguarda la UniFra, e la sua erezione da parte della Congregazione per l'Educazione.
48 - § 3. Per tutto l'Ordine, per le province, per i singoli seminari e istituti vi sia un regolamento di formazione, che dovrà essere opportunamente aggiornato secondo le esigenze dei tempi.	130. §1. Per tutto l'Ordine vi sia una <i>Ratio formationis (Discepolato Francescano) periodicamente</i> aggiornata e sottoposta all'approvazione del Capitolo generale.	Da questo paragrafo abbiamo creato un numero con quattro paragrafi per impegnare l'Ordine e le circoscrizioni nel cammino formativo.
	§2. Ogni Provincia e Custodia abbia il proprio direttorio di formazione, <i>approvato dal Capitolo provinciale o custodiale, con l'approvazione del Ministro generale con il suo Definitorio. Per il direttorio di formazione di una Conferenza o Federazione si osservino le indicazioni delle Costituzioni 220 §2²⁶⁵.</i>	

²⁶⁵ Cfr. CIC. can. 659 §2.

	§3. Anche ogni casa di formazione di una circoscrizione abbia il proprio regolamento di formazione, approvato dal Ministro o Custode con il suo Definitorio .	
	§4. Ogni casa di formazione comune di più circoscrizioni abbia il proprio regolamento di formazione, approvato dai Ministri e Custodi interessati.	
50 - § 1. I Superiori e gli altri frati considerino i seminari come il cuore dell'Ordine e della provincia, e diano ad essi volentieri la loro collaborazione.	131. §1. I Ministri, Custodi e gli altri frati considerino le case di formazione il cuore dell'Ordine e diano ad esse la loro piena collaborazione e il loro sostegno .	Abbiamo aggiornato il linguaggio
§ 2. Poiché la riuscita degli alunni dipende moltissimo dagli educatori, questi siano scelti tra i migliori frati, eminenti per spirito di orazione, per carità e prudenza ed esperti nella scienza pedagogica e didattica.	§2. Poiché l'efficacia della formazione dipende soprattutto dalla presenza di una fraternità esemplare e di formatori idonei, questi si distinguano per spirito di preghiera, carità e prudenza, conoscano le scienze umane e siano capaci di accompagnare i formandi e di trasmettere e testimoniare ad essi i valori del carisma francescano ²⁶⁶ .	Abbiamo arricchito il paragrafo
	§3. A tal fine le Conferenze e Federazioni e le circoscrizioni si impegnino a promuovere la formazione dei formatori attraverso corsi propri o di altri istituti.	Abbiamo creato un paragrafo nuovo per rispondere alle sollecitudini del Capitolo generale del 2013 (mozione 9).
51- § 1. Tra Superiori, maestri, educatori ed alunni vi sia comprensione e collaborazione, indispensabili alla formazione dei frati.	132. §1. Tra Ministri, Custodi, Guardiani, formatori e frati in formazione vi siano dialogo , comprensione e collaborazione, indispensabili alla formazione.	Abbiamo aggiornato il linguaggio.
§ 2. I risultati dell'attività educativa dipendono molto dalla fermezza e dalla prudenza usate dai maestri e dagli altri educatori a ciò preposti.		Il contenuto si trova riassunto nelle proposte Costituzioni 131 §2.
§ 3. I giovani religiosi devono trovare in seno alla comunità lo spirito di generosità, di entusiasmo e di concordia, per comprendere l'importanza dell'aiuto vicendevole in forza del quale possano crescere più facilmente nella vita spirituale e rinsaldare sempre più	§2. La fraternità offra ai frati in formazione iniziale un clima di generosità, di entusiasmo, di concordia e di aiuto vicendevole in modo che essi possano crescere più facilmente nella vita spirituale ²⁶⁷ . I frati in formazione iniziale facciano propri il carisma e la	Abbiamo arricchito e riformulato il contenuto e il linguaggio

²⁶⁶ Cfr. VC 66.

²⁶⁷ Cfr. CIC, can. 652 §4.

la propria vocazione.	<i>missione dell'Ordine così da</i> rinsaldare sempre più la propria vocazione ²⁶⁸ .	
52 - § 1. L'ufficio dei singoli educatori, le loro competenze e mutue relazioni siano determinate nel regolamento di formazione. E tutti si comportino in modo da conseguire sempre il maggior bene degli alunni.	133. L'ufficio dei singoli <i>formatori, i criteri per la loro scelta</i> , le loro competenze e mutue relazioni siano determinati <i>nella Ratio Formationis dell'Ordine (Discepolato Francescano), nei rispettivi direttori delle circoscrizioni e nei regolamenti interni delle case di formazione. Per la nomina si segua il diritto comune e proprio dell'Ordine.</i>	Abbiamo specificato meglio il ruolo dei documenti interni dell'Ordine.
§ 2. Il regolamento di formazione determini pure la forma di partecipazione degli alunni alla vita del seminario in quelle cose nelle quali essi stessi possono contribuire al bene comune di una formazione completa.		Il contenuto di questo paragrafo si trova nelle revisionate Costituzioni 159.
53 - § 1. Tra gli educatori delle singole province dell'Ordine si crei una fraterna collaborazione, e si promuovano iniziative atte a perfezionare la cultura di ciascuno e a favorire la formazione dei giovani.	134. §1. Tra i <i>formatori, a tutti i livelli</i> , si crei una fraterna collaborazione e si promuovano iniziative atte a favorire <i>la loro formazione.</i>	Abbiamo aggiornato il linguaggio.
§ 2. Si costituiscano commissioni di formazione per tutto l'Ordine, per le province e per le singole sedi di studio, dirette ciascuna da un prefetto. I membri e la competenza delle commissioni siano determinati nel regolamento per la formazione.	§2. Si costituiscano commissioni di formazione per tutto l'Ordine, <i>per le Conferenze e Federazioni e per le circoscrizioni.</i> I membri e la competenza delle commissioni siano determinati <i>nei rispettivi direttori.</i>	
	§3. <i>Il Segretariato Generale per la Formazione assiste il Ministro generale e il suo Definitorio in tutto ciò che riguarda la formazione, secondo la Ratio formationis (Discepolato Francescano).</i>	Abbiamo creato un paragrafo nuovo sul SGF.
Titolo II: Le dimensioni della formazione francescana		

²⁶⁸ Cfr. CIC, can. 652 §3.

ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
Titolo V: La formazione spirituale		
	<p>135. Per favorire la conformazione battesimale a Cristo nella vita di ogni giorno, il cammino formativo riguardi, armonizzandole²⁶⁹, tutte le dimensioni della persona. Esso sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>progressivo, tenga cioè conto delle dinamiche di maturazione umana;</i> - <i>personalizzato, in quanto si adegua al cammino di crescita di ciascuno;</i> - <i>ancorato al contesto sociale-culturale;</i> - <i>ecclesiale, in modo da percepirsi parte integrante del corpo di Cristo.</i> 	<p>Abbiamo creato un nuovo numero introduttivo, ispirandoci al <i>Discepolato Franciscano</i>.</p>
	<p>136. §1. La formazione francescana sia un cammino di progressiva purificazione e crescita nella relazione con Dio, con gli altri, con se stessi e con il creato, in modo da favorire la maturazione dei frati e la loro crescita nelle virtù indispensabili per la vita fraterna, la testimonianza e la missione.</p>	<p>Abbiamo creato un numero nuovo con quattro paragrafi per dare importanza alla dimensione umana della formazione, ispirandoci al <i>Discepolato Franciscano</i>.</p>
	<p>§2. Nella formazione si curi con particolare attenzione la maturazione affettivo-sessuale de frate, in modo che egli raggiunga una serena, solida e trasparente relazione con tutte le persone.</p>	
	<p>§3. Eventuali segni di immaturità siano affrontati dai formatori con i criteri di una sana pedagogia, per aiutare il frate a crescere autenticamente nella libertà. Comprovati abusi siano trattati dai formatori, Ministri e Custodi secondo le direttive della Chiesa universale, delle Chiese particolari e dell'Ordine.</p>	
	<p>§4. Fin dall'inizio i formandi si abituino al lavoro</p>	

²⁶⁹ Cfr. VC 65.

	manuale e intellettuale e imparino a concepire la vita come dono e servizio.	
54 - § 1. Gli alunni, fin dal loro ingresso nell'Ordine, siano formati gradualmente e costantemente ai principi spirituali della vita francescana, in profonda comunione con la Chiesa.		Abbiamo spostato questo numero per una ragione di ordine logico: formazione umana, cristiana, carismatica.
§ 2. Imparino a conoscere la natura, lo spirito dell'Ordine e la sua storia, la Regola e le Costituzioni, in modo da diventare sempre più fedeli seguaci del Serafico Padre.		
§ 3. Si spieghino loro con cura gli obblighi della professione religiosa, ed in particolare l'aspetto teologico, ecclesiale e giuridico dei consigli evangelici.		
§ 4. Inoltre, convivendo e collaborando con gli altri frati, imparino ad apprezzare la fraternità francescana e ne diano sempre testimonianza.		
55 - § 1. Primo e particolare dovere degli alunni deve essere la contemplazione delle verità divine e la costante unione con Dio nell'orazione (can. 663, § 1).	137. §1. Consapevoli che il primo e particolare dovere dei formandi sono la conoscenza e la relazione con Cristo²⁷⁰, i formatori pongano particolare attenzione alla crescita della loro vita cristiana, per guidarli progressivamente ad aderire e conformarsi a Gesù.	Abbiamo riformulato questo paragrafo per favorire l'approfondimento della vita cristiana e la conformazione a Cristo.
§ 2. La celebrazione eucaristica sia il centro di tutta la vita del seminario, in modo che ogni giorno gli alunni partecipino al Sacrificio eucaristico, ricevano il Santissimo Corpo di Cristo, adorino lo stesso Signore presente nel Sacramento, e attingano a questa fonte ricchissima la forza d'animo per il lavoro apostolico e per la propria vita spirituale (cann. 246, § 1; 663, § 2).	§2. La celebrazione eucaristica sia il centro di tutta la vita della casa di formazione. I formandi ogni giorno si nutrano alla duplice mensa della Parola di Dio e dell'Eucaristia, attingendo a queste fonti la forza per la propria vita spirituale e per la missione²⁷¹ .	Abbiamo unito il contenuto del §2 e del §4 e aggiornato il linguaggio.
§ 3. Siano formati alla celebrazione della liturgia delle ore, mediante la quale i ministri di Dio lo invocano	§3. I frati siano formati allo spirito della liturgia e, in particolare , alla celebrazione della Liturgia delle Ore,	Abbiamo aggiornato il linguaggio.

²⁷⁰ Cfr. CIC, can. 663,§1.

²⁷¹ Cfr. CIC, cann. 246,§1 e 663, §2; CCEO, cann. 346, §2, 2° e 538, §2.

a nome della Chiesa per tutto il popolo loro affidato (can. 246, § 2).	mediante la quale lodano e invocano il Signore con la Chiesa per tutto il popolo di Dio ²⁷² .	
§ 4. Tutti i candidati si conformino alla vita di Cristo mediante la lettura e la meditazione della Sacra Scrittura e specialmente del Vangelo; e si abituino a vivere nello spirito di orazione e nello stato di permanente offerta al Padre.		
	§4. I formandi siano aiutati ad acquisire lo spirito di penitenza e di conversione continua, e ad esercitarsi nell'ascesi, nel dono di sé e nelle opere di misericordia corporali e spirituali.	Abbiamo creato un nuovo paragrafo per sottolineare la formazione alla vita penitenziale e alla conversione permanente.
§ 5. I candidati si abituino ad accostarsi con frequenza al sacramento della Penitenza; inoltre si raccomanda che ognuno abbia il proprio direttore spirituale, scelto liberamente, a cui possa aprire con fiducia la propria coscienza (can. 246, § 4).	§5. I formandi siano educati a cogliere la realtà del male e del peccato nella propria vita e in quella degli altri con gli occhi del Signore risorto e imparino a gustare nel perdono accolto e donato ²⁷³ il rimedio decisivo e indispensabile. Perciò si abituino ad accostarsi con frequenza al sacramento della Penitenza. Inoltre abbiano il proprio direttore spirituale, scelto secondo le indicazioni della Chiesa , a cui possano aprire con fiducia la propria coscienza ²⁷⁴ .	Abbiamo rafforzato il ruolo della direzione spirituale.
§ 6. I frati che aspirano ai sacri ordini uniscano di continuo e intimamente la professione della vita religiosa con quella clericale; e imparino a rafforzare la vita spirituale con l'esercizio dell'ordine sacro e l'attività pastorale.	§6. Tutti i frati siano formati alla missione. Coloro che, dopo attento discernimento con i formatori, sono chiamati al ministero ordinato, siano aiutati a scoprire, nel cammino formativo, l'unità della vita religiosa con la vita ministeriale.	Abbiamo riformulato questo paragrafo perché tutti i frati siano formati alla missione e il servizio ministeriale è una chiamata.
56 - Tutti gli alunni venerino sempre con filiale devozione la Beatissima Vergine Immacolata, esempio di perfetta carità e Madre della Chiesa. Inoltre ricordino che è utilissimo, per il rafforzamento della vocazione religiosa, coltivare un'intima unione di vita con lei, ispirandosi anche alla perfetta consacrazione di se stessi secondo lo spirito della Milizia di Maria	§7. Tutti i formandi venerino sempre con filiale devozione la Beatissima Vergine Immacolata e coltivino un'intima unione di vita con lei, ispirandosi alla tradizione francescana e all'eredità kolbiana.	Abbiamo aggiornato il linguaggio.

²⁷² Cfr. CIC, can. 246, §2; CCEO, can. 346, §2, 3°.

²⁷³ Cfr. Lmin 7-10; FF 235.

²⁷⁴ Cfr. CIC, can. 246, §4; CCEO, can. 346, §2, 4°.

Immacolata.		
54 - § 1. Gli alunni, fin dal loro ingresso nell'Ordine, siano formati gradualmente e costantemente ai principi spirituali della vita francescana, in profonda comunione con la Chiesa.	138. §1. I formatori curino di trasmettere il carisma dell'Ordine, proponendo ai formandi i principi spirituali della vita francescana e il significato della professione religiosa, considerata sotto l'aspetto teologico, ecclesiale, carismatico e giuridico.	Abbiamo unito il contenuto del §1 e §3.
	§2. Si educino i formandi alla vita fraterna a livello locale, della propria circoscrizione e dell'Ordine attraverso la testimonianza e l'esperienza quotidiana.	Abbiamo spostato qui il contenuto del §4, aggiornando il linguaggio.
	§3. Si coltivi nei formandi uno stile di vita evangelico nello spirito di minorità, semplicità e moderazione, come sequela di Cristo servo e come vicinanza agli umili e poveri del proprio ambiente.	Abbiamo creato un nuovo paragrafo sulla formazione alla minorità.
	§4. Inoltre i formandi siano educati allo stile della conventualità, quale fraternità attiva e corresponsabile, orientata alla contemplazione e alla missione.	Abbiamo creato un nuovo paragrafo sulla formazione alla conventualità.
§ 2. Imparino a conoscere la natura, lo spirito dell'Ordine e la sua storia, la Regola e le Costituzioni, in modo da diventare sempre più fedeli seguaci del Serafico Padre.	§5. I formandi studino ed assimilino la Regola, le Costituzioni, le altre Fonti Francescane , la natura e la storia dell'Ordine, così da conoscere sempre più profondamente lo spirito del Serafico Padre e diventare suoi fedeli seguaci.	Abbiamo aggiornato il linguaggio.
§ 3. Si spieghino loro con cura gli obblighi della professione religiosa, ed in particolare l'aspetto teologico, ecclesiale e giuridico dei consigli evangelici.		Abbiamo spostato il contenuto al nuovo §1.
§ 4. Inoltre, convivendo e collaborando con gli altri frati, imparino ad apprezzare la fraternità francescana e ne diano sempre testimonianza.		Abbiamo spostato il contenuto al nuovo §2.

Titolo III: L'animazione vocazionale

ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
Titolo I: La cura delle vocazioni		
	139. §1. Tutti i frati, <i>con animo riconoscente, si rallegriano per la grazia singolare della loro vocazione alla vita francescana conventuale. Mostrino il loro entusiasmo per il dono ricevuto, ricordandosi che la migliore animazione vocazionale è la forza attrattiva della propria testimonianza gioiosa</i> ²⁷⁵ .	Abbiamo creato un paragrafo nuovo evidenziando la forza dell'attrazione, come suggerito dal magistero.
30 - § 1. Tutti i frati con assidua preghiera, zelo apostolico e con l'esempio della propria vita si adoperino a cercare e a coltivare le vocazioni per tutta la Chiesa e per il nostro Ordine, con speciale riguardo alle vocazioni missionarie.	§2. Tutti i frati con la preghiera <i>fiduciosa</i> e assidua <i>al Padrone della messe</i> ²⁷⁶ <i>promuovano e</i> coltivino le vocazioni per tutta la Chiesa e per l'Ordine.	Abbiamo aggiornato il linguaggio per rendere più esplicito il senso dello zelo per le vocazione nella vita apostolica.
	§3. <i>I frati accompagnino quanti si sentono chiamati alla vita francescana conventuale attraverso un discernimento qualificato, la direzione spirituale</i> ²⁷⁷ , <i>l'ascolto della Parola di Dio, la preghiera e il dialogo fraterno, e li invitino a venire e vedere</i> ²⁷⁸ <i>la vita e la missione della fraternità.</i>	Abbiamo creato un nuovo paragrafo per impegnare i frati a seguire il cammino vocazionale dei giovani.
§ 2. In ciascuna provincia sia istituita l'opera delle vocazioni e, secondo le necessità, vi siano idonei promotori delle vocazioni che, d'intesa con le autorità diocesane, si dedichino a questo apostolato.	§4. Ogni circoscrizione <i>curi con particolare impegno la pastorale giovanile e</i> l'animazione vocazionale, <i>scegliendo</i> frati idonei <i>e mezzi appropriati.</i>	Abbiamo aggiornato il linguaggio per rafforzare l'impegno della circoscrizione.
	§5. <i>Si prendano iniziative di animazione vocazionale in collaborazione con la Chiesa locale e con tutta la famiglia francescana.</i>	Abbiamo creato un paragrafo nuovo per rafforzare la collaborazione.

²⁷⁵ Cfr. PC 24; Papa Francesco, Lettera Apostolica per l'Anno della Vita Consacrata, II,1.

²⁷⁶ Cfr. Mt 9,37-38.

²⁷⁷ Cfr. VC 64.

²⁷⁸ Cfr. Gv 1,39.

31 - § 1. Si coltivino diligentemente i germi della vocazione nei giovani che vengono educati sia negli istituti dell'Ordine, sia altrove, lasciando a ciascuno la piena libertà di scelta.	140. Si coltivino diligentemente i germi della vocazione nei giovani che vengono educati sia negli istituti dell'Ordine, sia altrove, o che frequentano le nostre chiese e santuari.	Abbiamo aggiunto un riferimento alle nostre chiese.
	141. Le circoscrizioni abbiano un progetto di accoglienza e un itinerario formativo specifico per coloro che Dio chiama all'Ordine non in giovane età.	Abbiamo spostato qui le attuali Costituzioni 31 §4 per motivi di ordine logico e semplificato il linguaggio.
	142. §1. Le Province e Custodie, se i rispettivi Capitoli lo ritengono conveniente, possono istituire con il consenso del Ministro generale e del suo Definitorio un seminario minore, dove si coltivino i germi della vocazione francescana²⁷⁹.	Abbiamo creato un paragrafo nuovo per introdurre il discorso sul seminario minore.
§ 2. I giovani, che vivono nei seminari minori dell'Ordine per studiare la propria vocazione francescana, conducano una vita conveniente alla loro età, alla loro spiritualità e al loro sviluppo secondo i principi di una sana psicologia, senza trascurare una adeguata esperienza delle realtà umane e i rapporti con la propria famiglia.	§2. I giovani, che vivono nei seminari minori dell'Ordine per discernere la propria vocazione francescana, conducano una vita conveniente alla loro età, al loro cammino spirituale e al loro sviluppo, secondo i principi di una sana psicologia, senza trascurare una adeguata esperienza delle realtà umane e i rapporti con la propria famiglia ²⁸⁰ .	Cambio editoriale
§ 3. In questi seminari gli studi siano adeguati alle leggi e alle consuetudini locali, di modo che i candidati, abbracciando un altro stato di vita, li possano proseguire altrove senza disagio.	§3. In questi seminari gli studi siano adeguati alle leggi e alle consuetudini locali, di modo che i candidati, qualora abbracciassero un altro stato di vita, li possano proseguire altrove senza disagio.	Cambio editoriale
§ 4. Si promuovano pure particolari iniziative per coloro che Dio chiama alla vita religiosa in momenti e circostanze diverse, e che prendono coscienza della loro vocazione all'Ordine in età adulta.		Abbiamo spostato questo paragrafo sopra al n. 141.
	§4. Le Province e Custodie, se lo ritengono necessario, possono istituire un prepostulato per i giovani in ricerca vocazionale.	Abbiamo tenuto conto che in alcune circoscrizioni c'è questa esigenza.

²⁷⁹ Cfr. OT 3.

²⁸⁰ Ivi.

Titolo IV: Il postulato

ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
Titolo II: L'ammissione all'Ordine		
	<p>143. §1. <i>Il postulato è la tappa formativa in cui i candidati avviano un iniziale discernimento vocazionale. In questo tempo siano aiutati a maturare nella loro fede attraverso un cammino di catechesi e siano guidati alla lettura della Parola di Dio, alla vita liturgica e alla preghiera personale. Apprendano e si confrontino con l'ideale di san Francesco e del francescanesimo; facciano concreta esperienza della vita fraterna²⁸¹ e incomincino ad esercitarsi in qualche attività pastorale o caritativa.</i></p>	<p>Abbiamo creato un nuovo numero con due paragrafi per precisare la finalità e il tempo del postulato, ispirandoci al <i>Discepolato Francescano</i>.</p>
	<p>§2. <i>Il postulato abbia la durata di almeno un anno. In questo periodo si favorisca e si approfondisca la mutua conoscenza tra la fraternità e i candidati.</i></p>	
<p>32 - § 1. Può essere ricevuto all'Ordine qualunque cattolico, purché fornito delle qualità richieste dal diritto comune e nostro, e sia esente da qualsiasi impedimento (cf. cann. 597, § 1; 643); abbia inoltre raggiunto una sufficiente maturità umana, sia consapevole di avere la vocazione religiosa e ne conosca i relativi obblighi. Il richiedente presenti spontaneamente domanda scritta; i Ministri poi si accertino se esistono in lui i segni e le prerogative di una vera vocazione alla nostra fraternità.</p>	<p>144. §1. Può essere ricevuto al postulato un cattolico, purché fornito delle qualità richieste dal diritto comune e dell'Ordine, e sia esente da qualsiasi impedimento²⁸²; abbia inoltre raggiunto una sufficiente maturità umana e sia consapevole di avere la vocazione alla vita religiosa. Il richiedente presenti spontaneamente domanda scritta. I Ministri e Custodi, se è necessario anche con l'aiuto di esperti, valutino la maturità del candidato e si accertino che esistano in lui i segni e le prerogative di una vera vocazione alla vita fraterna.</p>	<p>Abbiamo aggiornato il linguaggio.</p>

²⁸¹ Cfr. VC 67.

²⁸² Cfr. CIC, cann. 597, §§ 1-2; 643; CCEO, cann. 517-518.

§ 2. In ogni candidato si richiedono: retta intenzione; libertà di scelta; conveniente salute fisica e psichica, dedotte anche dall'esame della situazione familiare e dai rapporti affettivi del candidato con la propria famiglia; adeguata formazione intellettuale, morale e spirituale ed anche la capacità per una vita di fraternità e di apostolato nell'Ordine.	§2. In ogni postulante si richiedono: la retta intenzione; la libertà di scelta; una buona salute fisica e psichica, verificata, se necessario, da persone esperte ²⁸³ ; una adeguata formazione intellettuale, morale e spirituale; la capacità per una vita di fraternità e di missione nell'Ordine.	Abbiamo aggiornato il linguaggio.
33 - § 1. Negli Statuti provinciali siano determinati i certificati e i documenti che ciascun candidato deve presentare e l'età richiesta per incominciare il noviziato, tenendo presenti le norme del diritto comune (cann. 643 § 1; 645, §§ 1-2) e le esigenze dei luoghi.	145. Negli Statuti provinciali e custodiali siano determinati i certificati e i documenti che ciascun candidato deve presentare e l'età richiesta per incominciare il postulato e il noviziato, tenendo presenti le norme del diritto comune ²⁸⁴ e le esigenze dei luoghi. L'ammissione al Postulato è competenza del Ministro o Custode direttamente o per delega.	Abbiamo aggiunto la competenza di ammettere al postulato.
§ 2. Sia determinato, inoltre, come deve essere compiuta la prova preliminare; così pure l'opportunità del postulato per tutti o per determinati candidati, la sua natura e la durata che possono essere diverse a seconda dei casi.		Abbiamo tolto questo paragrafo perchè il contenuto si trova nei paragrafi precedenti, in particolare 142 §2 proposto.
	146. Il postulante, nell'atto di ammissione, dichiara con documento scritto, firmato, datato e legalmente riconosciuto che, finché rimane nell'Ordine, farà per esso ogni lavoro a titolo gratuito e senza retribuzione. Pertanto se uscirà dal processo formativo non potrà richiedere nulla per i detti lavori.	Abbiamo creato un nuovo numero per garantire l'Ordine.
	147. Il responsabile del postulato, sentiti i suoi collaboratori e considerate le precedenti referenze, presenti per scritto la relazione e il parere su ogni postulante al proprio Ministro o Custode cui compete,	Abbiamo creato un nuovo numero per precisare le competenze in vista del passaggio dal postulato al noviziato.

²⁸³ Cfr. CIC, can. 642; CCEO, can. 519.

²⁸⁴ Cfr. CIC, cann. 643 § 1; 645, §§ 1-2; CCEO, can. 517.

	<i>con il consenso del suo Definitorio, ammettere il candidato stesso al noviziato.</i>	
34 - § 1. L'ammissione all'Ordine si effettua con l'accettazione al noviziato in una provincia o in una custodia, fatta dal rispettivo Superiore maggiore con il consenso del suo Definitorio a suffragi segreti.		Spostiamo questo paragrafo al Titolo V.
§ 2. Il candidato, che al termine del noviziato o dopo la professione è uscito legittimamente dall'Ordine, può essere ammesso soltanto dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio. Allo stesso Ministro generale compete determinare una prova conveniente prima della professione temporanea, senza l'obbligo di ripetere il noviziato, e il tempo dei voti da premettere alla professione solenne, a norma delle Costituzioni n. 35 e n. 45, § 2.		Abbiamo spostato questo paragrafo al 155 per un motivo di ordine logico.
35 - La formazione e l'accertamento della vocazione, sia da parte dell'alunno che da parte dell'Ordine, si protrae per tutto lo spazio di tempo che intercorre dall'ammissione fino alla professione solenne. Perciò include il noviziato e gli anni della professione temporanea che, salvo Cost. n. 45, § 2, non può essere più breve di un triennio né più lunga di un sessennio.		La prima parte di questo numero è diventata il 128 §2. La seconda parte si tratta nei titoli successivi.
Titolo V: Il noviziato		

ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
Titolo III: Il noviziato e la professione		
	<p>148. Il noviziato, con il quale si inizia la vita nell'Ordine²⁸⁵, è un tempo di più intenso discernimento vocazionale e di formazione in cui, sotto la guida del maestro, il novizio si prepara alla professione religiosa. Durante il noviziato il novizio approfondisca la relazione personale con Gesù Cristo e il valore della vita consacrata e dei voti; informi la mente, il cuore e la vita al carisma francescano attraverso lo studio della Regola e degli scritti di san Francesco, delle fonti francescane, delle Costituzioni e degli Statuti generali. Faccia esperienza della preghiera, del silenzio interiore, della fraternità, della spogliazione di sé, del lavoro e dell'umile servizio ai poveri, com'è nello stile dell'Ordine²⁸⁶.</p>	<p>Abbiamo creato un nuovo numero per precisare la finalità del noviziato, ispirandoci al <i>Discepolato Francescano</i>.</p>
<p>34 - § 1. L'ammissione all'Ordine si effettua con l'accettazione al noviziato in una provincia o in una custodia, fatta dal rispettivo Superiore maggiore con il consenso del suo Definitorio a suffragi segreti.</p>	<p>149. L'ammissione all'Ordine si effettua con l'accettazione al noviziato in una Provincia o Custodia, fatta dal rispettivo Ministro o Custode con il consenso del suo Definitorio a suffragio segreto.</p>	<p>Abbiamo spostato qui la attuali Costituzioni 34 §1.</p>
<p>36 - § 1. Il noviziato si inizi pubblicamente secondo il rituale dell'Ordine e gli Statuti provinciali; tale atto sia registrato in un apposito libro.</p>	<p>150. §1. Il noviziato si inizi pubblicamente secondo il rituale dell'Ordine, gli Statuti provinciali e i regolamenti delle case di formazione interprovinciali, se queste sono istituite; tale atto sia registrato in un apposito libro.</p>	<p>Abbiamo aggiunto un riferimento ai noviziati interprovinciali.</p>
<p>§ 2. I candidati, dopo essere stati ricevuti all'Ordine, compiano il noviziato per dodici mesi in un convento a ciò debitamente assegnato.</p>	<p>§2. I candidati, dopo essere stati ricevuti all'Ordine, compiano il noviziato per dodici mesi in un convento a ciò debitamente assegnato.</p>	
<p>§ 3. Compete unicamente al Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio e mediante decreto scritto, erigere, trasferire o sopprimere una casa di</p>		<p>Abbiamo spostato questo paragrafo al n. 129 §2.</p>

²⁸⁵ Cfr. CIC, can. 646.

²⁸⁶ *Cfr. CIC, can. 652.*

noviziato.		
§ 4. In casi particolari e in via eccezionale il Ministro generale, col consenso del suo Definitorio, può concedere che qualcuno compia validamente il noviziato in un altro convento dell'Ordine o della provincia, sotto la guida di un esperto frate.	§3. Il Ministro o Custode della circoscrizione in cui è il noviziato può permettere che il gruppo dei novizi, per determinati periodi, dimori in un altro convento dell'Ordine da lui designato.	
§ 5. Parimenti il Superiore maggiore può permettere che il gruppo dei novizi, per determinati periodi, dimori in un altro convento dell'Ordine da lui designato.	§4. In casi particolari e in via eccezionale il Ministro generale, col consenso del suo Definitorio, può concedere che qualcuno compia validamente il noviziato in un altro convento dell'Ordine, sotto la guida di un frate esperto.	
37 - § 1. Un'assenza dalla casa del noviziato superiore a tre mesi, continui o interrotti, rende invalido il noviziato stesso, salvo Cost. n. 36, § 5 e i canoni 647-649. I giorni di assenza oltre ai quindici devono essere recuperati.	151. §1. Un'assenza dalla casa del noviziato superiore a tre mesi, continui o interrotti, rende invalido il noviziato stesso, salvo Costituzioni 150, §3 e i canoni 647-649. I giorni di assenza, oltre i quindici, devono essere recuperati.	
§ 2. Il Superiore maggiore può, per giusti motivi, permettere che la prima professione sia anticipata di non oltre quindici giorni, e anche che sia emessa fuori del noviziato.	§2. Il Ministro o Custode può, per giusti motivi, permettere che la prima professione sia anticipata di non oltre quindici giorni, e anche che sia emessa fuori del noviziato.	
§ 3. Il novizio che si trovasse in pericolo di morte può essere ammesso alla professione dal Superiore maggiore o dal Guardiano del noviziato o da un loro delegato. Però, se guarisce, la sua professione è da considerarsi nulla.	§3. Il novizio che si trovasse in pericolo di morte può essere ammesso alla professione dal Ministro o Custode o dal Guardiano del noviziato o da un loro delegato. Però, se guarisce, la sua professione è da considerarsi nulla.	
	§4. Se il Ministro o Custode ha qualche dubbio sull'idoneità del novizio, sentito il parere dei formatori, può prorogare il tempo di prova, ma non oltre sei mesi²⁸⁷.	Abbiamo creato un nuovo paragrafo in linea con il diritto canonico.
38 - § 1. Il noviziato costituisce il necessario fondamento di tutta la formazione religiosa, e pertanto deve essere dedicato ad istruire solidamente e profondamente gli alunni nella vita francescana.		Abbiamo tolto questo paragrafo perché il contenuto è già presente in altri numeri, in particolare al 148 proposto.

²⁸⁷ Cfr. CIC, can 653, §2; CCEO, can. 525, §1.

§ 2. I novizi, sotto la guida del maestro e a norma del diritto (cann. 650, § 2; 651), siano formati gradualmente a dedicarsi alle opere dell'Ordine, realizzando con Cristo quella unione da cui deve procedere ogni loro attività apostolica; perciò non conducano una vita artificiosa, ma conforme a quella che dovranno vivere da professi.	152. §1. I novizi, sotto la guida del maestro e a norma del diritto ²⁸⁸ , in continuazione con l'esperienza del postulato , conducano una vita conforme a quella che dovranno vivere da professi.	Abbiamo chiarito il contenuto del paragrafo.
§ 3. Non è loro permesso, durante il tempo del noviziato, darsi a studi per il conseguimento di diplomi o specializzazioni richieste per esercitare determinati uffici.	§2. Non è loro permesso, durante il tempo del noviziato, darsi a studi per il conseguimento di diplomi o specializzazioni richieste per esercitare determinati uffici.	
§ 4. Benché sia richiesta per i novizi una certa separazione, sarà loro lecito avere opportuni contatti con i propri familiari, con i confratelli e con altri, a prudente giudizio del maestro.	§3. Benché sia richiesta per i novizi una certa separazione, sarà loro lecito avere opportuni contatti con i propri familiari, con i confratelli e con altri, a prudente giudizio del maestro.	
	§4. Responsabile della vita e attività del noviziato è il maestro dei novizi. Egli avrà cura di informare il Capitolo conventuale sull'andamento del programma formativo.	Abbiamo creato questo nuovo paragrafo per esplicitare il ruolo del maestro.
39 - § 1. L'ammissione alla professione temporanea o solenne è riservata a quei Superiori cui compete ricevere all'Ordine, a norma delle Cost. n. 34 e tenendo presente il diritto (cann. 656 e 658).	153. §1. L'ammissione alla professione temporanea è riservata ai rispettivi Ministri o Custodi con il consenso dei loro Definitori , a norma delle Costituzioni 149 e tenendo presente il canone 656.	Abbiamo tolto il riferimento alla professione solenne di cui si tratterà nel Titolo VI.
§ 2. Il Ministro generale di propria autorità, ottenuto il voto del Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio, salve le prescrizioni giuridiche, può ammettere alla professione.	§2. Il Ministro generale di propria autorità, ottenuto il voto del Ministro o Custode con il consenso del suo Definitorio, salve le prescrizioni giuridiche, può ammettere alla professione.	
§ 3. Al termine del noviziato, e di nuovo prima della professione solenne, il candidato faccia la domanda scritta al Superiore maggiore per essere ammesso alla professione.	§3. Al termine del noviziato, il candidato faccia la domanda scritta al proprio Ministro o Custode per essere ammesso alla professione.	Abbiamo tolto il riferimento alla professione solenne di cui si tratterà nel Titolo VI.
40 - § 1. Il maestro, sentiti i suoi collaboratori e	154. §1. Il maestro, sentiti i suoi collaboratori e	

²⁸⁸ Cfr. CIC, cann. 650, §2; 651; CCEO, can. 524.

considerate le precedenti referenze, presenti per scritto la relazione e il parere su ogni candidato al proprio Superiore maggiore cui compete, con il consenso del suo Definitorio, ammettere il candidato stesso alla professione.	considerate le precedenti referenze, presenti per scritto la relazione e il parere su ogni candidato al rispettivo Ministro o Custode cui compete, con il consenso del suo Definitorio, ammettere il novizio alla professione.	
§ 2. Lo stesso Superiore maggiore, poi, esamini personalmente, o per mezzo di un suo delegato, la volontà dei candidati, e ascolti anche gli altri frati del convento.	§2. Lo stesso Ministro o Custode , poi, esamini personalmente, o per mezzo di un suo delegato, la volontà e l'idoneità dei novizi, e ascolti anche gli altri frati del Convento.	
§ 3. Se il candidato si trova fuori provincia, il Superiore maggiore del luogo ne riceva la relazione e il parere dal maestro di formazione (cfr. § 1) e trasmetta i documenti, unitamente al proprio parere, al Superiore maggiore della provincia nativa, al quale, con il consenso del suo Definitorio, è riservata l'ammissione alla professione.	§3. Se il novizio si trova fuori Provincia, il Ministro o Custode del luogo ne riceva la relazione e il parere dal maestro di formazione (cfr. §1) e trasmetta i documenti, unitamente al proprio parere, al Ministro o Custode della circoscrizione nativa, al quale, con il consenso del suo Definitorio, è riservata l'ammissione alla professione.	
34. § 2. Il candidato, che al termine del noviziato o dopo la professione è uscito legittimamente dall'Ordine, può essere ammesso soltanto dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio. Allo stesso Ministro generale compete determinare una prova conveniente prima della professione temporanea, senza l'obbligo di ripetere il noviziato, e il tempo dei voti da premettere alla professione solenne, a norma delle Costituzioni n. 35 e n. 45, § 2.	155. Il novizio, che al termine del noviziato o dopo la professione è uscito legittimamente dall'Ordine e desidera rientrarvi , può essere riammesso soltanto dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio. Allo stesso Ministro generale compete determinare una prova conveniente prima della professione temporanea, anche senza l'obbligo di ripetere il noviziato, e il tempo dei voti da premettere alla professione solenne, a norma delle Costituzioni 128 §2 e 161 §2 .	Abbiamo spostato qui le attuali Costituzioni 34 §2 per un motivo di ordine logico, e abbiamo ampliato le possibilità per il tempo della prova.
41- § 1. Il Superiore maggiore, o un suo delegato, riceva, secondo il rituale dell'Ordine, la professione solenne, che può essere anticipata, per giusti motivi, non oltre un trimestre. L'atto della professione va registrato nel Libro delle Professioni.	156. §1. Il Ministro o Custode , o un suo delegato, riceva, secondo il rituale dell'Ordine, la professione temporanea. L'atto della professione va registrato nel Libro delle Professioni.	Abbiamo rimandato il riferimento alla professione solenne al Titolo VI.
§ 2. La formula della professione è questa: <i>A lode e gloria della Santissima Trinità. Io, fra N.,</i>	§2. La formula della professione è questa: <i>A lode e gloria della Santissima Trinità. Io, fra N.,</i>	

<p><i>poiché il Signore mi ha ispirato di seguire più da vicino il Vangelo e le orme di nostro Signore Gesù Cristo, davanti ai fratelli qui presenti, nelle tue mani, fr. N., con fede salda e volontà decisa: faccio voto a Dio Padre santo e onnipotente di vivere per ... ann... (per tutto il tempo della mia vita), in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità, e insieme professo la vita e la Regola dei Frati Minori confermata da Papa Onorio, promettendo di osservarla fedelmente secondo le Costituzioni dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali.</i></p> <p><i>Pertanto mi affido con tutto il cuore a questa fraternità perché, con l'efficace azione dello Spirito Santo, guidato dall'esempio di Maria Immacolata, per l'intercessione del nostro Padre san Francesco e di tutti i Santi, sostenuto dal vostro fraterno aiuto, possa tendere costantemente alla perfetta carità, nel servizio di Dio, della Chiesa e degli uomini.</i></p>	<p><i>poiché il Signore mi ha ispirato di seguire più da vicino il Vangelo e le orme di nostro Signore Gesù Cristo, davanti ai fratelli qui presenti, nelle tue mani, fr. N., con fede salda e volontà decisa: faccio voto a Dio Padre santo e onnipotente di vivere per ... ann... (per tutto il tempo della mia vita), in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità, e insieme professo la vita e la Regola dei Frati Minori confermata da Papa Onorio, promettendo di osservarla fedelmente secondo le Costituzioni dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali.</i></p> <p><i>Pertanto mi affido con tutto il cuore a questa fraternità perché, con l'efficace azione dello Spirito Santo, guidato dall'esempio di Maria Immacolata, per l'intercessione del nostro Padre san Francesco e di tutti i Santi, sostenuto dal vostro fraterno aiuto, possa tendere costantemente alla perfetta carità, nel servizio di Dio, della Chiesa e degli uomini.</i></p>	
<p>42 - § 1. A meno che negli Statuti provinciali sia disposto altrimenti, i voti che si emettono dopo il noviziato sono validi per un triennio, trascorso il quale potranno essere rinnovati, se necessario, fino alla professione solenne.</p>	<p>157. A meno che negli Statuti provinciali o <i>custodiali</i> sia disposto altrimenti, i voti che si emettono dopo il noviziato sono validi per un triennio, trascorso il quale potranno essere rinnovati, se necessario, fino alla professione solenne.</p>	
<p>Titolo VI: Il postnoviziato</p>		
<p>ATTUALE</p>	<p>PROPOSTA</p>	<p>MOTIVAZIONI</p>
	<p>158. Il postnoviziato è la tappa formativa nella quale il</p>	<p>Abbiamo creato un numero nuovo per precisare le</p>

	<i>frate si prepara alla professione solenne per consacrarsi definitivamente a Dio e dedicarsi ai fratelli. In questo tempo consolidi la sua sequela di Cristo e perfezioni la sua formazione umana, spirituale, socio-culturale, teologica, professionale, pastorale e carismatica. Viva con impegno e con coerenza la consacrazione e i voti; continui la verifica della sua vocazione; approfondisca il senso del carisma e della missione francescana. Cresca nella partecipazione attiva e responsabile alla vita della fraternità; faccia esperienze di attività pastorali e caritative²⁸⁹.</i>	finalità del postnoviziato, ispirandoci al <i>Discepolato Francescano</i> .
42 - § 2. I professi di voti temporanei sono tenuti ad osservare la Regola e le Costituzioni con gli stessi obblighi dei professi solenni. Come questi, partecipano a tutte le grazie e privilegi dell'Ordine; sono però privi di voce attiva e passiva.	159. I professi temporanei sono tenuti ad osservare la Regola e le Costituzioni con gli stessi obblighi dei professi solenni, però non godendo di voce attiva e passiva. Come i professi solenni partecipano a tutte le grazie dell'Ordine. <i>Il modo della loro eventuale partecipazione al Capitolo conventuale sia specificato nel direttorio proprio del postnoviziato.</i>	Abbiamo modificato il numero per responsabilizzare maggiormente i professi temporanei.
43 - Il periodo dei voti temporanei è ordinato a consolidare e perfezionare la formazione incominciata nel noviziato, e a completare la reciproca prova da parte degli alunni e da parte dell'Ordine.		Abbiamo tolto questo numero perché il contenuto è inserito nel nuovo numero 158.
44 - § 1. Il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, può concedere l'indulto di uscire dall'Ordine al frate di voti temporanei che, per gravi motivi, ne abbia fatto richiesta. Questo indulto, a meno che non sia stato rifiutato dall'interessato all'atto della notifica, comporta per diritto la dispensa dai voti e da tutti gli obblighi derivanti dalla professione (cann. 688, § 2; 692).	160. §1. Il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, può concedere l'indulto di uscire dall'Ordine al frate professo temporaneo che, per gravi motivi, ne abbia fatto richiesta. Questo indulto, a meno che non sia stato rifiutato dall'interessato all'atto della notifica, comporta per diritto la dispensa dai voti e da tutti gli obblighi derivanti dalla professione ²⁹⁰ .	

²⁸⁹ Cfr. CIC, can. 659.

²⁹⁰ Cfr. CIC, cann. 688, §2; 692; CCEO, cann. 546, §2; 549, §3.

<p>§ 2. I Superiori maggiori, consapevoli del proprio ufficio, non differiscano indefinitamente la decisione di rimandare al secolo il frate che avrebbe dovuto e potuto essere dimesso prima (cann. 653, §1; 696, § 2). Questo, terminato il tempo della professione, può essere escluso dall'emettere la professione susseguente per giusti motivi, anche di malattia contratta dopo la professione, a giudizio degli esperti (can. 689). Ciò compete agli stessi Superiori maggiori, sentito il parere del proprio Definitorio.</p>	<p>§2. I Ministri e Custodi non differiscano indefinitamente la decisione di dimettere dall'Ordine il frate che risultasse non idoneo²⁹¹. Questi, terminato il tempo della professione, può essere escluso dall'emettere la professione susseguente per giusti motivi, anche di malattia contratta dopo la professione, a giudizio degli esperti²⁹². Ciò compete agli stessi Ministri e Custodi, sentito il parere del proprio Definitorio.</p>	<p>Abbiamo modificato il linguaggio per essere più chiari e concisi.</p>
<p>45 - § 1. È necessario che il frate, al momento della professione solenne, abbia raggiunto il grado di maturità spirituale e psicologica necessario perché lo stato religioso, cui consapevolmente e irrevocabilmente si obbliga, gli sia veramente di aiuto per conseguire più facilmente la perfezione e una maggiore carità, e non sia invece un peso troppo grave da sostenere.</p>	<p>161. §1. È necessario che il frate, al momento della professione solenne, abbia raggiunto il grado di maturità necessaria perché lo stato religioso, cui consapevolmente e irrevocabilmente si obbliga, gli sia veramente di aiuto per camminare nell'autentica sequela di Cristo.</p>	<p>Abbiamo modificato il linguaggio per essere più chiari e concisi.</p>
<p>§ 2. Dato che in alcuni casi una proroga della prova temporanea può favorire tale maturità, mentre in altri casi potrebbe essere nociva, il periodo dei voti temporanei può essere prorogato dal Superiore competente, tuttavia non oltre nove anni.</p>	<p>§2. I Ministri e Custodi, con il consenso del loro Definitorio e sentiti i formatori, possono prorogare la professione temporanea non oltre nove anni²⁹³.</p>	<p>Abbiamo semplificato il linguaggio, chiarito le competenze e citato un canone.</p>
<p>§ 3. È bene che la professione solenne, con la quale il frate si consacra a Dio per sempre e si incardina definitivamente all'Ordine, sia preceduta da una preparazione immediata e sufficientemente lunga così da potersi considerare come un secondo noviziato, a norma degli Statuti.</p>	<p>§3. La professione solenne, con la quale il frate si consacra a Dio per sempre e si incorpora definitivamente all'Ordine, sia preceduta da una preparazione immediata di almeno un mese, da considerare come un secondo noviziato, a norma degli Statuti.</p>	<p>Abbiamo determinato il minimo di tempo in preparazione alla professione solenne.</p>
	<p>§4. Prima della professione solenne, il candidato faccia la domanda scritta al proprio Ministro o Custode per esservi ammesso, esprimendo consapevolmente e</p>	<p>Abbiamo aggiunto un nuovo paragrafo per inserire in questo titolo la richiesta della professione solenne.</p>

²⁹¹ Cfr. CIC, can. 696, §**1**-2; CCEO, can. 551-552.

²⁹² Cfr. CIC, can. 689; CCEO, can. 547.

²⁹³ Cfr. CIC, can. 657, §2; CCEO, can. 526, §2.

	liberamente le motivazioni.	
	162. §1. L'ammissione alla professione solenne è riservata ai rispettivi Ministri e Custodi con il consenso dei loro Definitori , a norma delle Costituzioni 149 e tenendo presente il canone 658.	Abbiamo aggiunto un nuovo paragrafo per inserire in questo titolo la professione solenne.
	§2. Il Ministro o Custode, o un suo delegato, riceva, secondo il rituale dell'Ordine, la professione solenne, che può essere anticipata, per giusti motivi, non oltre un trimestre ²⁹⁴ . L'atto della professione va registrato nel Libro delle Professioni e trasmesso anche alla parrocchia del luogo di battesimo del professo ²⁹⁵ .	Abbiamo spostato qua le attuali Costituzioni 41, §1 per mantenere l'ordine logico.
46 - § 1. Compete unicamente al Ministro generale, col consenso del suo Definitorio, concedere che un frate di voti solenni passi ad altro Istituto religioso; come pure ammettere all'Ordine un religioso di voti perpetui proveniente da altro Istituto, con la concessione del Moderatore supremo di quello stesso Istituto e con il consenso del suo consiglio (cf. can. 684, § 1).	163. §1. Compete unicamente al Ministro generale, col consenso del suo Definitorio, concedere che un frate di professione solenne passi ad altro Istituto religioso; come pure ammettere all'Ordine un religioso di professione perpetua proveniente da altro Istituto, con la concessione del Moderatore supremo di quello stesso Istituto e con il consenso del suo consiglio ²⁹⁶ .	
§ 2. Se poi si tratta del passaggio all'Ordine di un membro proveniente da un Istituto secolare o da una Società di vita apostolica, è richiesta la licenza della S. Sede, alle cui disposizioni ci si deve attenere.	§2. Per il passaggio all'Ordine di un membro proveniente da un Istituto secolare o da una Società di vita apostolica, è richiesta la licenza della S. Sede, alle cui disposizioni ci si deve attenere ²⁹⁷ .	Abbiamo aggiunto il riferimento al codice.
§ 3. In questi casi si osservi quanto è richiesto circa le lettere testimoniali, il tempo di prova da premettere alla professione solenne, e i requisiti inerenti alla sua validità.	§3. In questi casi si osservi quanto è richiesto circa le lettere testimoniali, il tempo di prova da premettere alla professione solenne, e i requisiti inerenti alla sua validità ²⁹⁸ .	Abbiamo aggiunto il riferimento al codice.
§ 4. Il tempo di prova deve protrarsi per almeno tre anni, dei quali il primo a tipo di noviziato, sotto la guida di un religioso esperto. Terminato il tempo della prova, quel religioso può emettere la professione solenne; ma	§4. Il tempo di prova deve protrarsi per almeno tre anni, dei quali il primo a modo di noviziato, sotto la guida di un religioso esperto. Terminato il tempo della prova, quel religioso può emettere la professione	Abbiamo aggiunto il riferimento al codice.

²⁹⁴ Cfr. CIC, can. 657, §3; CCEO, can. 532.

²⁹⁵ Cfr. CIC, can. 535, §2; CCEO, can. 296, §2.

²⁹⁶ Cfr. CIC, can. 684, §1; CCEO, can. 544, §1.

²⁹⁷ Cfr. CIC, can. 684, §5; CCEO, can. 544, §§3-4.

²⁹⁸ Cfr. CIC, can. 645, §2-4; CCEO, cann. 517; 519.

se non vuole o non è ammesso dal Superiore competente, deve tornare al proprio Istituto.	solenne; ma se non vuole o non è ammesso dal Ministro o Custode competente, deve tornare al proprio Istituto ²⁹⁹ .	
Titolo VI: La formazione dottrinale tecnica e pastorale		
	164. §1. I frati durante il postnoviziato si formino alla scuola teologica della tradizione francescana. Nel caso in cui il corso teologico non comprenda una formazione francescana adeguata, si provveda con corsi complementari promossi dalle singole circoscrizioni o Conferenze e Federazioni dell'Ordine (cfr sopra Costituzioni 128 §5).	Abbiamo creato un nuovo numero per favorire la formazione francescana, ispirandoci al <i>Discepolato Francescano</i> .
	§2. I frati nel postnoviziato, con l'aiuto dei formatori, si formino a un tenore di vita semplice che rispecchi il carisma dell'Ordine. Siano educati a vivere con e per i poveri e a far propri i valori della giustizia, della pace, dell'integrità del creato e dello "spirito di Assisi".	
	§3. I frati nel postnoviziato siano formati alla missione in tutte le sue dimensioni e alla collaborazione con l'Ordine Francescano Secolare e con la Milizia dell'Immacolata.	
57 - § 1. Venga impartita ai frati una formazione dottrinale, tecnica e pastorale conveniente sia alla personale maturità spirituale della vocazione, sia alle esigenze particolari della grazia del lavoro o all'esercizio dell'apostolato.	165. Nel postnoviziato venga impartita ai frati una formazione professionale e pastorale, conveniente sia alla personale maturità spirituale, sia alle esigenze particolari del lavoro e della missione ³⁰⁰ .	Abbiamo arricchito il contenuto e semplificato il linguaggio.
§ 2. Fin dal primo anno di formazione gli alunni, sull'esempio del Signore Gesù Cristo e secondo il monito del Serafico Padre, si abituino al lavoro manuale.		Il contenuto di questo paragrafo si trova nelle revisionate Costituzioni 136 §4.
58 - § 1. I frati, che non sono avviati ai sacri ordini, ricevano una adeguata istruzione teologica mediante		Abbiamo tolto questo paragrafo, perchè già nel 164, §1 abbiamo detto che tutti i frati ricevono una adeguata

²⁹⁹ Cfr. CIC, can. 684, §4; CCEO, can. 545, §§1-2.

³⁰⁰ Cfr. CIC can. 660.

un insegnamento idoneo per tutto il tempo della formazione, in conventi a ciò destinati.		formazione teologica e francescana.
§ 2. Imparino anche altre scienze ed arti, secondo le esigenze della loro formazione religiosa e apostolica e le necessità della fraternità.	166. I Ministri e Custodi facciano discernimento con i frati del postnoviziato circa l'apprendimento di altre scienze e/o professioni, secondo le attitudini personali e le esigenze della circoscrizione.	Abbiamo rafforzato il ruolo dei Ministri e Custodi nella formazione professionale e culturale per tutti i frati del postnoviziato.
59 - § 1. Coloro che intendono ricevere i sacri ordini, prima di iniziare gli studi teologici, siano in possesso del titolo di studi umanistici e scientifici richiesto nelle rispettive nazioni per accedere agli studi superiori.	167. I frati che, dopo attento discernimento con i formatori e i Ministri o Custodi, sono chiamati al ministero ordinato si preparino adeguatamente frequentando il programma di filosofia e teologia secondo le norme ecclesiastiche³⁰¹.	Abbiamo unito questi due paragrafi più il 61 §1 delle attuali Costituzioni, riformulando il contenuto.
§ 2. Le discipline della filosofia e della teologia siano strutturate in modo tale che concorrano ad aprire sempre più la mente degli alunni sia ai tesori della sapienza umana, sia al mistero di Cristo; cosicché gli alunni stessi possano fondare la propria vita sulla fede, e corrispondere alla vocazione con personale e gioiosa dedizione.		
60 - I maestri e gli educatori facciano in modo che gli alunni siano attratti all'apostolato e gradualmente si esercitino nei vari ministeri anche fuori del seminario, a norma del regolamento per la formazione.		Il contenuto di questo numero è stato inglobato nei titoli e numeri precedenti, specialmente nei 158 e 164 §3.
61 - § 1. Tenuto conto delle esigenze di apostolato e delle necessità delle province e dell'Ordine, nel rispetto delle particolari inclinazioni e doti di ciascuno e per l'opportunità di perfezionare le proprie esperienze culturali presso altre nazioni, i Superiori facciano in modo che i frati possano raggiungere le diverse specializzazioni, conseguendo i titoli di studio corrispondenti. Si promuova con impegno lo studio della sacra teologia ed altre importanti ricerche tra cui particolarmente quelle riguardanti le tradizioni dottrinali della scuola francescana.		Il contenuto di questo paragrafo è stato inglobato nei 164 §2; 176; e 177.
§ 2. Gli studi superiori di scienze sacre siano promossi	168. Gli studi superiori in <i>chiave francescana</i> siano	N.B. Questo paragrafo verrà modificato dopo le

³⁰¹ Cfr. CIC, can. 659 §3.

soprattutto nella Pontificia Facoltà Teologica S. Bonaventura presso il Seraphicum di Roma, la quale, sorta con la cooperazione di tutte le Province, è retta da propri Statuti.	promossi soprattutto nella Pontificia Facoltà Teologica S. Bonaventura presso il Seraphicum di Roma, la quale è retta dalla Ratio studiorum e da propri statuti.	decisioni dei Ministri generali francescani per quanto riguarda la UniFra, e la sua erezione da parte della Congregazione per l'Educazione.
62 - § 1. Terminato il periodo degli studi, la formazione culturale deve essere sempre proseguita, aggiornandola alle esigenze dei tempi. Perciò i capitoli e i Superiori curino che a tal fine vengano provveduti periodici, libri ed altri utili sussidi.		Tutto il numero si sposta al Titolo VII.
§ 2. I Superiori facilitino ai frati la partecipazione a quelle iniziative che contribuiscono alla loro formazione.		
§ 3. Inoltre i Superiori, salve sempre le esigenze della comunità, consentano ai frati, che ragionevolmente lo richiedono, di interrompere il loro impegno ordinario, affinché nella meditazione e nella preghiera possano rinnovarsi interiormente e prepararsi per un più efficace apostolato attraverso particolari studi di aggiornamento.		
Titolo VII: La promozione agli ordini sacri		
63 - Il candidato ai ministeri sacri, dopo una conveniente preparazione, faccia una richiesta scritta al Superiore maggiore cui a norma del diritto compete l'ammissione agli stessi ministeri.	169. I frati che intendono essere istituiti lettori e accoliti , dopo una conveniente preparazione, secondo le direttive della Conferenza episcopale locale , facciano richiesta scritta al proprio Ministro o Custode cui a norma del diritto compete l'ammissione agli stessi ministeri ³⁰² .	Abbiamo precisato il contenuto del numero.
64 - § 1. Il candidato agli ordini sacri sia professore solenne, e faccia richiesta scritta al Superiore maggiore. Compiuto il curriculum degli studi, il diacono, per un tempo conveniente da definirsi dal suo Superiore maggiore, partecipi alla cura pastorale, esercitando	170. §1. Il candidato al ministero ordinato sia professore solenne e faccia richiesta scritta al Ministro o Custode ³⁰³ . Completato il corso degli studi, prima di essere ammesso al presbiterato ³⁰⁴ il diacono eserciti il suo ministero per un tempo conveniente, secondo le	Abbiamo tenuto conto della prassi attuale.

³⁰² Cfr. CIC, can. 1035 §1.

³⁰³ Cfr. CIC, can. 1036.

³⁰⁴ Cfr. CIC, can. 1032, §2; CCEO, can. 758, §1, 4°.

l'ordine diaconale prima di essere promosso al presbiterato (cf. can. 1032, § 2).	direttive della Conferenza episcopale locale.	
§ 2. L'ammissione agli ordini sacri spetta, con il consenso del suo Definitorio, al Superiore maggiore; egli richieda prima il parere di idoneità al maestro ed ai suoi collaboratori ed almeno prima del diaconato compia l'ascolto dei singoli frati della comunità.	§2. L'ammissione agli ordini sacri spetta al proprio Ministro o Custode con il consenso del suo Definitorio; egli richieda prima il parere di idoneità ai formatori e almeno prima del diaconato compia l'ascolto dei singoli membri della fraternità del candidato.	
§ 3. Qualora il candidato appartenga ad un'altra provincia, il Superiore maggiore del luogo richieda il parere di idoneità al maestro ed ai suoi collaboratori e proceda all'ascolto dei singoli frati della comunità (cfr. §2); quindi trasmetta i documenti, unitamente al proprio parere, al Superiore maggiore della provincia nativa, al quale, con il consenso del suo Definitorio, è riservata l'ammissione agli ordini sacri.	§3. Qualora il candidato agli ordini sacri appartenga ad un'altra circoscrizione , il Ministro o Custode del luogo richieda il parere di idoneità ai formatori e proceda all'ascolto dei singoli membri della fraternità (cfr. §2); quindi trasmetta i documenti, unitamente al proprio parere, al Ministro o Custode della circoscrizione di appartenenza , al quale, con il consenso del suo Definitorio, è riservata l'ammissione agli ordini sacri.	
§ 4. Prima di concedere le lettere dimissorie il Ministro renda note al suo Definitorio tutte le informazioni e ne ottenga il consenso.	§4. Prima di procedere alla votazione di ammissione e di concedere le lettere dimissorie il Ministro o Custode renda note al suo Definitorio tutte le informazioni e ne ottenga il consenso ³⁰⁵ .	
65 - L'attestato della ricevuta ordinazione sia inviato quanto prima al Superiore della nativa provincia, sia registrato nel Libro delle Ordinazioni e si conservi in archivio con gli altri documenti del frate. L'attestato del diaconato sia trasmesso anche al parroco di battesimo dell'ordinato.	171. L'attestato della ricevuta ordinazione sia inviato quanto prima al Ministro o Custode della circoscrizione di appartenenza , sia registrato nel Libro delle Ordinazioni e sia conservato in archivio con gli altri documenti del frate. L'attestato del diaconato e del presbiterato sia trasmesso anche alla parrocchia del luogo di battesimo dell'ordinato ³⁰⁶ .	
66 - § 1. In quelle regioni nelle quali, tenuto conto delle particolari necessità e delle leggi ecclesiastiche,	172. §1. Là dove le Conferenze episcopali hanno introdotto il diaconato permanente, gli Statuti	Abbiamo chiarito il linguaggio.

³⁰⁵ Cfr. CIC, can. 1019 §1.

³⁰⁶ Cfr. CIC, cann. 535, §2; 1054; CCEO, cann. 296, §2; 775.

l'introduzione del diaconato permanente è considerata opportuna, si lasci agli Statuti provinciali determinare le norme per l'ammissione al medesimo ordine, previo il benessere del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, a norma del diritto comune (cann. 236; 1031, §§ 2-3; 1032, § 3).	provinciali e custodiali determinino le norme per l'ammissione di un frate al medesimo ordine, a norma del diritto comune ³⁰⁷ .	
§ 2. Per l'ammissione di un diacono permanente al sacro ordine del presbiterato, si proceda a norma degli Statuti generali, osservando quanto stabilito dal diritto.	§2. Per l'ammissione di un diacono permanente al presbiterato, si proceda secondo quanto stabilito dal diritto e dalle norme della Conferenza episcopale locale .	
Titolo VII: La formazione permanente		
ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
	173. L'obiettivo fondamentale della formazione permanente è il rinnovamento della vita evangelica dei frati e dell'Ordine³⁰⁸, per meglio conformarsi a Cristo e rispondere alle sfide attuali con creatività e coraggio, aprendosi alle sollecitazioni dello Spirito.	Abbiamo creato un numero nuovo per definire la formazione permanente, ispirandoci al <i>Discepolato Franceseano</i> .
	174. §1. Poiché il passaggio dalla formazione iniziale alla formazione permanente è un momento particolarmente delicato nella vita del frate, i Ministri, Custodi e Guardiani prestino grande attenzione al primo inserimento nella fraternità e nella missione, e creino le condizioni adatte perché esso sia positivo e fruttuoso.	Abbiamo creato un nuovo numero per favorire il passaggio dalla formazione iniziale alla formazione permanente, ispirandoci al <i>Discepolato Franceseano</i> .
	§2. Gli Statuti generali e delle circoscrizioni prevedano un apposito percorso per facilitare questo passaggio.	
	175. §1. Le Conferenze e Federazioni e le circoscrizioni promuovano la formazione permanente con	Abbiamo creato un nuovo numero per impegnare tutto l'Ordine nella formazione permanente, ispirandoci al

³⁰⁷ Cfr. CIC, cann. 236; 1031, §2-3; 1032, §3; CCEO, cann. 354; 760, §2.

³⁰⁸ Cfr. PC 18; VC 69; CIC, can 661.

	<i>programmi organici e con adeguati strumenti formativi.</i>	Discepolato Francescano.
	<i>§2. Le Conferenze e Federazioni, in collaborazione con il Segretariato generale per la Formazione, promuovano e organizzino esperienze di formazione permanente, anche interculturali.</i>	
	<i>§3. Le Conferenze e Federazioni promuovano e organizzino, secondo le opportunità, esperienze di formazione permanente per tutti i frati, per i frati di diverse fasce di età e per quelli impegnati in particolari attività missionarie.</i>	
	<i>§4. Gli Statuti provinciali e custodiali stabiliscano il programma e le modalità della formazione permanente della circoscrizione.</i>	
61 - § 1. Tenuto conto delle esigenze di apostolato e delle necessità delle province e dell'Ordine, nel rispetto delle particolari inclinazioni e doti di ciascuno e per l'opportunità di perfezionare le proprie esperienze culturali presso altre nazioni, i Superiori facciano in modo che i frati possano raggiungere le diverse specializzazioni, conseguendo i titoli di studio corrispondenti. Si promuova con impegno lo studio della sacra teologia ed altre importanti ricerche tra cui particolarmente quelle riguardanti le tradizioni dottrinali della scuola francescana.	176. Tenendo conto delle necessità dell'Ordine, <i>delle Conferenze e Federazioni e delle circoscrizioni</i> e delle particolari <i>capacità</i> di ciascuno, <i>i Ministri e Custodi procurino</i> che i frati, <i>nella propria o in altra nazione, si specializzino nel francescanesimo, nelle scienze ecclesiastiche o nella formazione tecnico-professionale</i> , e conseguano i titoli di studio corrispondenti, <i>sia ecclesiastici che civili</i> .	Abbiamo voluto favorire il livello culturale dell'Ordine, ispirandoci alla mozione n. 8 del Capitolo generale 2013.
§ 2. Gli studi superiori di scienze sacre siano promossi soprattutto nella Pontificia Facoltà Teologica S. Bonaventura presso il Seraphicum di Roma, la		Questo paragrafo si trova al 168.

quale, sorta con la cooperazione di tutte le Province, è retta da propri Statuti.		
	177. Tenendo conto della natura multiculturale dell'Ordine e delle particolari capacità di ciascuno, i Ministri e Custodi assecondino esperienze fraterne e pastorali dei frati in una circoscrizione diversa dalla propria.	Abbiamo creato un numero nuovo per favorire esperienze interculturali nell'Ordine, ispirandoci alla mozione n. 8 del Capitolo generale 2013.
62 - § 1. Terminato il periodo degli studi, la formazione culturale deve essere sempre proseguita, aggiornandola alle esigenze dei tempi. Perciò i capitoli e i Superiori curino che a tal fine vengano provveduti periodici, libri ed altri utili sussidi.	178. §1. I Capitoli, Ministri, Custodi e Guardiani curino che i frati abbiano a disposizione gli strumenti adeguati per il loro aggiornamento culturale .	Abbiamo aggiornato il linguaggio.
§ 2. I Superiori facilitino ai frati la partecipazione a quelle iniziative che contribuiscono alla loro formazione.		Il contenuto di questo paragrafo è inglobato nei vari numeri di questo titolo.
§ 3. Inoltre i Superiori, salve sempre le esigenze della comunità, consentano ai frati, che ragionevolmente lo richiedono, di interrompere il loro impegno ordinario, affinché nella meditazione e nella preghiera possano rinnovarsi interiormente e prepararsi per un più efficace apostolato attraverso particolari studi di aggiornamento.	§2. Il Ministro o Custode, con il consenso del suo Definitorio, può consentire ai frati, che ragionevolmente lo richiedono, un periodo sabbatico .	Abbiamo aggiornato il linguaggio.